

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1026 DEL 06/06/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PER TIROCINI FORMATIVI PRATICO VALUTATIVI (TPV) DI TIPO CURRICULARE PER STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN FARMACIA E C.T.F.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1058/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli studi di Padova, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi pratico valutativi (TPV) di tipo curriculare, da svolgersi presso le strutture di questa Azienda, per gli studenti iscritti ai propri corsi di Laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n. 142, aggiornata dall’art. 11 della Legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia, e in particolare per quanto riguarda i tirocini curricolari, sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le disposizioni in materia di tirocini, contenute nell’Accordo Stato/Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 rese conformi dalla Regione del Veneto con DGR n. 1816 del 7.11.2017, nonché dall’art. 41 della L.R. n. 3/2009.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con Deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda di collaborare con l’Ateneo richiedente per la formazione di professionisti sanitari in parola, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la stipula della convenzione, per lo svolgimento di tirocini formativi pratico valutativi (TPV) di tipo curriculare, specificati in premesse, con l’Università degli Studi di Padova, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda-Ulss;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PRE LAUREAM
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA E IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
(CLASSE LM-13)**

(ai sensi del DM n. 651 del 5 luglio 2022)

TRA

L'Università degli Studi di Padova (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. **Andrea Berti**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963,

E

L'Azienda ULSS 8 Berica con sede legale in viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242 d'ora in poi denominata anche "Soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato in qualità di rappresentante legale.

PREMESSO CHE:

Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Il Protocollo stipulato in data 5 ottobre 2023 dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane fa parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 5 luglio 2022, n. 651 il Protocollo:

- a) specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV);
- b) definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

La presente Convenzione disciplina la collaborazione nell'ambito dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (LM-13) e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13) tra soggetto promotore e soggetto ospitante per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo (di seguito TPV), volto a fornire a studenti dei corsi di laurea specifiche conoscenze professionali necessarie per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Le modalità di attivazione, svolgimento e valutazione del TPV sono disciplinate dal protocollo stipulato in data 5 ottobre 2023 dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito CRUI), richiamato in premessa quale parte integrante anche se non materialmente allegato, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

Il tirocinio in farmacia ha la finalità di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione in farmacia nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera. Le finalità formative qualificanti del TPV consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari con sviluppo di abilità pratiche professionali sui contenuti di base indicati nel successivo art.3.

Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante. Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, come dettagliati all'art 3 del Protocollo.

Art. 3 – DURATA DEL TIROCINIO

Il TPV, secondo la Direttiva 2005/36/CE, il D.M. 651/2022 e il D.M. 1147/2022, ha la durata di 6 mesi, anche non continuativi, per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (CFU). La durata del TPV presso la farmacia ospedaliera non potrà avere una durata superiore a 450 ore.

Art. 4 – DOMANDA E AVVIO DEL TIROCINIO

Gli studenti che intendano attivare il TPV:

- acquisiscono la disponibilità allo svolgimento del TPV dal Responsabile della farmacia ospedaliera;
- presentano agli Uffici di Ateneo competenti la domanda di ammissione per lo svolgimento del tirocinio professionale, nella quale sarà indicato il periodo temporale in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la Farmacia ospitante o le Farmacie ospitanti nel caso in cui il tirocinio sia frazionato in più farmacie (non più di 3) e il nominativo del tutor professionale e di quello accademico.

A seguito della presentazione della suddetta domanda di ammissione da parte dello studente, l'Università, verificati i requisiti per l'accesso al tirocinio di cui al precedente art. 5, autorizza il tirocinante all'avvio del tirocinio e rilascia il modulo per la richiesta di attivazione del Diario del Tirocinante da inviare all'Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante.

L'Ordine dei Farmacisti, ricevuta la suddetta richiesta di accesso al Diario da parte dello studente, provvede all'attivazione dell'utenza dell'applicativo web per lo studente e per il tutor professionale inviando le credenziali tramite posta elettronica e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento.

Art. 5 – AUTORIZZAZIONE DEL TIROCINIO DA PARTE DELL'ENTE OSPITANTE

Prima dell'inizio di ogni tirocinio, il Responsabile della Farmacia ospedaliera dovrà consegnare e far compilare al tirocinante il modello di richiesta di tirocinio presente al seguente link Aziendale:

<https://www.aulss8.veneto.it/prestazioni/frequentare-tirocinio-a-fini-formativi-per-frequentazione-volontaria-anche-per-scambio-culturale-o-per-formazione-medico-specialistica/>

Tale modello insieme al progetto formativo o documentazione similare, debitamente firmati da chi di competenza, dovranno essere inviati in via formale al soggetto ospitante, a cura del tirocinante;

essi rappresentano una condizione essenziale senza la quale il soggetto ospitante può non concedere l'autorizzazione al tirocinio stesso.

Art. 6 – CARATTERISTICHE DEL TUTOR PROFESSIONALE

Il tutor professionale è un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal direttore della farmacia ospedaliera e inserito in modo stabile nell'organico della stessa che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio. Il numero di tirocinanti accolti dalla Farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.

Il tutor professionale svolge i seguenti compiti:

- a) segue lo studente nel tirocinio e, quando necessario, interagisce con l'Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
- b) concorda con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;
- c) cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
- d) certifica sul diario del tirocinante l'effettivo impegno orario del tirocinante, verifica periodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell'attività svolta e una valutazione complessiva delle attività svolte.

Il tutor professionale matura il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM, secondo quanto previsto in merito dalla vigente normativa e, in particolare, dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

Art. 7 – PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

La titolarità dei diritti sui risultati generati dal Tirocinante durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto Ospitante, senza avvalersi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrare, sarà regolamentata tramite specifici accordi tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, senza che nulla sia dovuto al Soggetto Promotore. Sarà facoltà del Soggetto Ospitante riconoscere un premio al Tirocinante in considerazione del suo contributo alla generazione dei risultati e al valore economico degli stessi. Resta salvo e impregiudicato il diritto morale del Tirocinante ad essere riconosciuto inventore o autore dei suddetti risultati in conformità alla legislazione vigente.

Nel caso in cui il Tirocinante per lo svolgimento anche solo parziale delle attività di tirocinio si avvalga di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore, o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrare, i risultati brevettabili generati saranno in contitolarità tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore. Le quote di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento di tali risultati sarà oggetto di uno specifico accordo tra le Parti.

Eventuali obblighi di riservatezza che il Tirocinante dovrà osservare durante il Progetto Formativo e di Orientamento, saranno regolamentati tramite specifici accordi tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante

Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore.

Art.9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Vista la definizione di “lavoratore”, espressa dall’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, che include tra gli altri anche il “beneficiario delle iniziative di tirocini formativi”, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente secondo quanto segue:

- Il Soggetto Promotore assicura la “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”;
- Il Soggetto Ospitante assicura la “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08, conforme ai rischi a cui il lavoratore ospitato sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall’Art. 36 D.Lgs. 81/08 “Informazione ai lavoratori”;

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il lavoratore ospitato sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all’addestramento al loro utilizzo, ove previsto.

L’eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è subordinato alla preventiva autorizzazione del responsabile delle stesse presso il soggetto ospitante, che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell’idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione e addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell’attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).

Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il lavoratore ospitato sarà inserito, provvederà a effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 “Sorveglianza sanitaria” e di cui al D.Lgs. 101/2020 nel caso il lavoratore ospitato sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti.

Art.10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell’informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell’ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

Art.11 – IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall’origine ai sensi dell’art. 2, Tariffa Parte prima del D.P.R. n. 642/1972. L’assolvimento dell’imposta di bollo è a carico del soggetto

promotore, che provvederà con la seguente modalità: assolvimento virtuale in base all'autorizzazione n. 4443/91/2T del 20/02/1991 dell'Agenzia delle Entrate.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 39 del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art.12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC o lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza

Art. 13 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse sorgere in sede di interpretazione o di esecuzione della presente convenzione.

In caso di mancata risoluzione in via amichevole, si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 14 - ONERI ECONOMICI

La presente convenzione non comporta oneri economici per entrambe le Parti.

Art. 15 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per l'Università degli Studi di Padova

Per il Soggetto ospitante

Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le Imprese
Dott. Andrea Berti

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato